

STATUTO

ARZILLA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME VIALE SAN MARTINO
SCALA D 369

Numero REA: ME - 209187

Codice fiscale: 03041440839

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-07-2009 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita la società cooperativa denominata "**ARZILLA Cooperativa Sociale**".

ART. 2

SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Messina.
Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

ART. 3

DURATA

La durata della società è fissata fino al 31.12.2070 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO

SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA

ART. 4

MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario delle s.r.l. in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5

PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 6

SCOPO E OGGETTO

Registrato a Messina
il 29.6.2009
al n.5404
Imposta di bollo assolta ai
sensi del decreto 22/02/2007
mediante M.U.I.

La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1 legge 381/91, **lettera a**). La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.

Considerata l'attività mutualistica della società nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto:

- LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALI orientati alla risposta ai bisogni di persone adulte e minori autosufficienti e non autosufficienti, portatrici di handicap e con ritardo di apprendimento, tossicodipendenti, soggetti detenuti, con problematiche fisiche e/o psichiatriche, persone anziane, persone giunte alla fase terminale della propria esistenza.

Per tali finalità la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per terzi:

- strutture residenziali e di accoglienza quali: cliniche, case di cura, ospedali, case di riposo, centri di riabilitazione, case albergo, case di soggiorno, case protette (per minori, anziani, inabili ed altri soggetti privi di assistenza familiare), residenze sanitarie assistenziali, centri socio educativi, comunità e/o presso il domicilio, e la fornitura di servizi alberghieri ed accessori strettamente legati a quelli sopra indicati;

Potrà altresì gestire servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi ed accessori presso asili nido o nidi di infanzia ed aziendali, scuole materne, elementari e medie;

- fornitura di servizi di trasporto e assistenza ai trasporti per persone adulte, minori autosufficienti e non autosufficienti, portatori di handicap, di disabilità fisica e psichica anche grave, con idonei mezzi abilitati, omologati ed in regola con le normative di legge vigenti in materia.

- La cooperativa potrà, inoltre, svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, attività socio sanitarie e/o educative.

- Gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi attività di:

A) Servizi di trasporti sanitari anche di emergenza, di infermi ed infortunati, taxi sanitari, trasferimenti ospedalieri con autoambulanze, elicotteri ed altri mezzi di trasporto.

B) Servizi di trasporto di liquidi biologici, di sangue, di emoderivati, e di organi.

C) attività e servizi di riabilitazione, Servizi infermieristici, fisioterapici e di assistenza ospedaliera a domicilio oppure realizzata in centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici e privati;

D) Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;

E) Gestione delle case di riposo e residenze assistite.
F) Servizi di protezione civile e di soccorso.
G) Servizi di pulizia in genere;
H) attività e corsi di formazione professionale e consulenza;
I) Progetti di utilità collettiva e lavori socialmente utili;
L) Attività turistiche, sportive, ricreative, culturali, ludiche, rivolte ai soggetti meglio individuati al secondo comma del presente articolo.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, con esclusione delle attività riservate ai sensi della vigente normativa, nonchè, tra l'altro:

- concorrere ad aste e gare pubbliche o private, a licitazioni ed a trattative private;
- istituire o gestire uffici e sedi operative necessarie per l'espletamento delle attività sociali;
- assumere interessenze o partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe o, comunque accessorie all'attività sociale;
- dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici e consortili diretti a consolidare a sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra qualsiasi garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti, le modalità di svolgimento di tali attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.2545 septies c.c..

La Società si propone anche di operare attraverso la stipula di convenzioni con enti locali (USL, Comuni, Comunità montane, Province, Regioni, Province Autonome), con enti pubblici, morali e privati.

Per il raggiungimento di tali scopi essa potrà promuovere convegni, conferenze, dibattiti, corsi, studi, ricerche, pubblicazioni, ed ogni altra utile iniziativa, nonchè predisporre ogni opportuno supporto organizzativo, tecnico di gestione, ivi compreso l'allestimento di locali e degli impianti, eventualmente da noleggiare a terzi, privati od enti, acquistare e concedere in affitto immobili, mobili, autovetture, autoveicoli, presidi sanitari e para-sanitari, in modo da as-

sicurare l'erogazione delle suddette prestazioni a qualsiasi tipo di utenza, anche mediante noleggio delle suddette attrezzature a terzi, enti o privati; stipulare qualsiasi tipo di convenzione con enti pubblici e privati.

I rapporti riguardanti le prestazioni professionali intercorreranno esclusivamente tra i terzi e i professionisti ingaggiati dalla società, i quali opereranno con gli obblighi previsti dalla Legge 23 novembre 1939 n.1815.

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III

SOCI

ART. 7

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre e superiore a diciannove. I soci cooperatori possono superare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- **Soci lavoratori:** Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel

numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

. **Soci fruitori** - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;

. **Soci in prova** sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Il socio in prova gode di diritti ed obblighi uguali a quelli degli altri soci.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il consiglio di amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

. **Soci volontari** prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

. Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare **persone giuridiche** pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci e nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio impre-

se identiche o affini con quella della cooperativa.
Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie. Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

ART.7 BIS

(Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da partecipazioni trasferibili del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge. I conferimenti rappresentati da risorse periodiche, saranno valutati su base annuale.

I versamenti delle partecipazioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo.

Le partecipazioni sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione le partecipazioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le partecipazioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle partecipazioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle partecipazioni di utili di esercizio a ciò destinate.

Il socio che intenda trasferire le partecipazioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e questo deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

L'Assemblea stabilisce:

- a) l'importo complessivo delle partecipazioni sottoscrivibili dai soci sovventori;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle partecipazioni;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Al detentore delle partecipazioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle partecipazioni, che sia socio cooperatore spetta un voto plurimo nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 4 della legge n.59/92, secondo un rapporto proporzionale al rapporto tra il capitale sociale ed il valore delle partecipazioni possedute con arrotondamento all'unità superiore e nei limiti di un decimo dei voti di ciascuna assemblea generale.

Il socio sovventore persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indica la persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

ART. 8

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

se **persona fisica** - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Se **persona giuridica** - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammis-

sione.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,
- b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.
- c) al versamento della quota sottoscritta;

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori. Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9

QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota è pari a euro 100,00

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota complessiva di capitale di importo pari a euro 100,00

All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di almeno il 25% della quota sottoscritta ed l'intero sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro dodici mesi dall'ammissione.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10

MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO

Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione

o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi al venir meno di tale pluralità.

Nelle società nessun socio può avere una quota il cui valore nominale superi la somma di centomila euro.

ART. 11

CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

ART. 12

VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 13

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio; In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 14

RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 4° c.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Hanno, inoltre, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione della proroga del termine.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 15

ESCLUSIONE

L'Organo Amministrativo può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

- 1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal

rapporto mutualistico;

2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

3. nel caso indicato all'articolo 2531;

4. nei casi previsti dall'articolo 2286;

5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 16

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART. 17

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessazione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio

defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 18

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.
- e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;
- f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;

Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 19

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta mo-

tivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 20

BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 21

RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 22 del presente statuto.

ART. 22

DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3%.
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai

e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.

e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;

f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 23

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

a) assemblea dei soci

b) organo Amministrativo;

CAPO I

ASSEMBLEA

ART. 24

DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 25

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo e purchè in Messina.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avvi-

so, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART. 26

COMPETENZE E

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

- 1.determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
- 2.approvare i bilanci;
- 3.distribuire gli utili;
- 4.approvare i regolamenti interni;
- 5.procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
- 6.deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 7.deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:

l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i tre quarti dei voti spettanti alla totalità dei soci.

ART. 27

DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno centoventi giorni non in mora con il pagamento delle quote sociali.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

ART. 28

DELEGHE DI VOTO E

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.

L'assemblea è presieduta dall'Organo Amministrativo ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano;

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART. 29

ASSEMBLEE SEPARATE

La cooperativa può svolgere assemblee separate.

Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 c.c.

Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni.

ART. 30

ASSEMBLEE SPECIALI

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPO II

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 31

COMPOSIZIONE

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente ed il vicepresidente qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici inca-

richi ai singoli consiglieri, delegando loro i necessari poteri, precisando i contenuti, i limiti e le modalità.

Non possono essere delegati i poteri in materia di redazione del bilancio di esercizio, di redazione dei progetti di fusione e scissione, di convocazione dell'assemblea, di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Possono essere eletti amministratori non soci, purchè la maggioranza sia costituita da soci cooperatori e da persone indicate dalle persone giuridiche socie, in caso di nomina di Amministratore Unico lo stesso dovrà rivestire la qualità di socio.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica per tre esercizi o a tempo indeterminato, a seconda di quanto stabilito dai soci all'atto della nomina e sono sempre rieleggibili.

La firma e la rappresentanza legale della cooperativa spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza.

ART. 32

COMPETENZE

L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione, formato da soci cooperatori il quale è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta all'Organo Amministrativo:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;
- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;
- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
- assumere lavori ed assegnarli;
- convenire prezzi ed esigerli;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire

ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;

- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;
- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;
- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;
- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;
- fare elezioni di domicilio;
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;
- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

L'Amministratore Unico o il Consiglio potranno comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea e potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto attribuiscono alla competenza dell'assemblea e potrà acquistare o rimborsare quote della cooperativa.

L'Amministratore, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio deve, nella relazione sulla gestione, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

ART. 33

POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito all'Amministratore è generale. In caso di Consiglio di Amministrazione la rappresentanza spetta al Presidente.

Ha la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale.

Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque

grado di giurisdizione.

Spetta inoltre all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio:

- a) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;
- b) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

ART. 34

CONTROLLO CONTABILE

Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio sindacale, il controllo contabile sulla società può essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART. 35 CONTROLLO DEI SOCI

- I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.

TITOLO VI

SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART. 36

SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

ART. 37

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa, fin d'ora, determina di devolvere il proprio patrimonio residuo al fondo mutualistico dell'U.N.C.I. Promocoop Spa.

ART. 38

INSOLVENZA

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

ART. 39

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che riportano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 40

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ART. 41

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società.

ART. 42

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 43

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

F.to SANTI COPPOLINO - GRAZIELLA DI PALERMO - MARIA RITA DI PASQUALE - LOMBARDI ANTONINO - RIZZO ANTONINO GIUSEPPE - MARIA SANTORO - FRANCESCO TIMBRO - GIOVANNI PADERNI Notaio .

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DEL D.L. N.82 DEL 7/3/2005 ART.23 COMMA 3-4-5, CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

MESSINA